

# COMUNE DI FAENZA

## ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

### IL SINDACO

Visto l' art. 1 n.7 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 recante norme per l'aggiornamento dell'Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale;

### INVITA

gli elettori in possesso dei requisiti di legge e interessati ad essere inseriti nell'Albo suddetto, a presentare domanda **entro il 31 ottobre 2024**.

Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile presso l'ufficio elettorale (telefono n. **0546 691610**), aperto nei seguenti orari:

**lunedì, martedì, mercoledì e venerdì** dalle ore **8,30** alle **13,00**  
**giovedì** dalle ore **8,30** alle **13,00** e dalle ore **14,45** alle **16,15**

E' inoltre possibile scaricarlo direttamente dal sito del Comune di Faenza.

La domanda dovrà pervenire, a pena di nullità, con una delle seguenti modalità:

1. dal portale dei Servizi Demografici <https://anagrafe-fa.romagnafaentina.it/portal> a cui si accede con le credenziali SPID, CIE O CNS;
2. per posta elettronica certificata, con firma digitale, al seguente indirizzo:  
**comune.faenza@cert.provincia.ra.it** ;
3. per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (Comune di Faenza – Servizio elettorale – Piazza Rampi, 2) unitamente a copia di documento di identità in corso di validità;
4. consegna diretta all'ufficio elettorale negli orari di apertura sopra specificati (Faenza – Piazza Rampi, 2).

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ad eccezione del caso in cui venga inviata per Posta Elettronica Certificata e sottoscritta digitalmente oppure consegnata direttamente e sottoscritta in presenza del funzionario competente a riceverla.

Faenza, 1 ottobre 2024

**IL SINDACO**  
Massimo Isola

#### Requisiti

- essere in possesso della cittadinanza italiana;
- essere elettore del Comune;
- non avere superato il 70° anni di età;
- essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

#### Professioni incompatibili (art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

- dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- appartenenti a Forze armate in servizio;
- medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti;
- segretari comunali e dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali.

**N.B.: coloro che sono già iscritti nell'Albo non devono rinnovare la domanda**